



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"**

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.I°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612

PEC: [ceic8av00r@pec.istruzione.it](mailto:ceic8av00r@pec.istruzione.it) e-mail: [ceic8av00r@istruzione.it](mailto:ceic8av00r@istruzione.it) [www.aldomoromaddaloni.edu.it](http://www.aldomoromaddaloni.edu.it)

**Ai Docenti,  
agli alunni e ai genitori  
delle classi III Scuola Secondaria di I Grado  
Alla DSGA  
ATTI  
Sito web**

## **OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione -anno scolastico 2021/2022**

Con la presente, si trasmette alle SS.LL. in indirizzo, l'**Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022**, che si allega in copia, contenente la disciplina delle modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

### **PERIODO DI SVOLGIMENTO**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel **periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

### **AMMISSIONE ALL'ESAME**

In sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti **requisiti**:

- ✓ **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- ✓ **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- ✓ **aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento** (nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo).

### **VOTO DI AMMISSIONE**

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'**articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017**.

### **PROVE D'ESAME**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

**a) prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

**b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

**c) colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di

strumento.

## CANDIDATI CON DISABILITA', CON DSA , CON BES.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

## CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Per gli alunni privatisti non è prevista la certificazione delle competenze.

## CANDIDATI ASSENTI-PROVE SUPPLETIVE

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica

## PROVE INVALSI

Sia gli alunni frequentanti l'istituto sia i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (prove INVALSI), nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato

## VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con **votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una **valutazione finale di almeno sei decimi**.

La valutazione finale, espressa con la votazione di dieci decimi, può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

## PUBBLICAZIONE ESITI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite **affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione**, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato e nei tabelloni affissi all’albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.

## **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA: OPERAZIONI E PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA**

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica.

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame saranno diramate dal Ministero dell’Istruzione con successive indicazioni.

La Dirigente Scolastica

**Prof.ssa Ione RENGA**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993